

Il Giudice Sportivo Nazionale

Visto l'esposto del Presidente p.t. della ASD Capitino datato 20 Aprile 2026.

Esaminata la nota di chiarimento del Direttore dell'Incontro del 18/4/2026 tra Catanzarese e Capitino, serie A2.

Acquisite ulteriori informazioni riguardo al Regolamento tecnico di gioco.

Ciò premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale, valutati gli atti rileva:

Il tecnico della soc. Capitino richiedeva un time out durante il secondo set dell'incontro, sul punteggio di 3 a 2 in favore della predetta società; non veniva concesso dal Direttore di Incontro sulla base di una interpretazione del regolamento tecnico di gioco A2.

Considerato

Che l'interpretazione in questione è, quantomeno controvertibile; ciò nonostante va comunque rilevato che il diniego di sospensione prima del lancio del pallino (e considerato che, di fatto, come riferito nel reclamo, l'incontro è stato interrotto per diversi minuti per verifica del regolamento e quindi è ripreso regolarmente); quindi l'eventuale mancata concessione di time out è palesemente irrilevante sull'esito della gara.

DECIDE

Non è accolto il reclamo della ASD NCDA CAPITINO. **Il provvedimento è impugnabile esclusivamente nelle forme previste dal RGDS FIB.**

Roma 23/4/2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

(Avv. Vincenzo Maria Fargione)